

COMUNE DI QUATTORDIO**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Tel. +39 0131 773581 int. 1

demografici@comune.quattordio.al.it

**COMUNICAZIONE DEI DATI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO**

Intendendo RICHIEDERE le pubblicazioni matrimoniali, valendoci dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., dichiariamo sotto la nostra responsabilità le seguenti indicazioni al fine dell'acquisizione d'ufficio della relativa documentazione

Data prevista per il matrimonio	Rito: <input type="checkbox"/> civile (indicare il numero di invitati _____) <input type="checkbox"/> concordatario <input type="checkbox"/> acattolico
Luogo di celebrazione	

	SPOSO	SPOSA
Cognome e nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Atto di nascita ¹	N. _____, P _____, S _____	N. _____, P _____, S _____
Residente nel comune di		
Cittadinanza italiana	<input type="checkbox"/> Per nascita <input type="checkbox"/> Per acquisizione	<input type="checkbox"/> Per nascita <input type="checkbox"/> Per acquisizione
Cittadinanza straniera		
Altra cittadinanza		
Stato civile	<input type="checkbox"/> Celibe <input type="checkbox"/> Libero da precedente vincolo matrimoniale <input type="checkbox"/> Vedovo	<input type="checkbox"/> Nubile <input type="checkbox"/> Libera da precedente vincolo matrimoniale <input type="checkbox"/> Vedova
Indicare, se il caso ricorre:		

¹ numero inserito nella carta d'identità

<input type="checkbox"/> Cognome, nome del coniuge, data e luogo del precedente matrimonio		
<input type="checkbox"/> Cognome e nome del coniuge defunto e luogo e data del matrimonio		
Codice fiscale		

DICHIARIAMO inoltre:

di non aver alcun impedimento al matrimonio previsto dagli artt. 84-89 del c.c.²

RECAPITI

Sposo	Sposa
Indirizzo:	Indirizzo:
Telefono:	Telefono:
Email:	Email:

Quattordio, _____

FIRME DEI RICHIEDENTI

Sposo	Sposa

² Art.84. Età - I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Art.85. Interdizione per infermità di mente. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Art.86. Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.

Art.87. Parentela, affinità, adozione. Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Art.88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra

Art.89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge n. 898/1970, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.